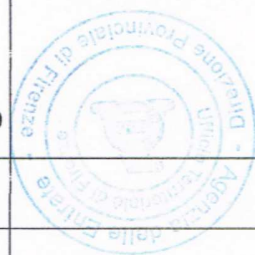


Amici della Terra Toscana
Via Marsilio Ficino 19 - 50132 Firenze
C.F. 94130200481

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

49



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2023

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 18.30 on line sulla piattaforma GoTo Meeting, è riunita l'Assemblea straordinaria della Associazione Amici della Terra - Toscana - ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione allo Statuto
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza Sergio Gatteschi, Presidente dell'Associazione, il quale constata la presenza di n. 17 soci, pertanto dichiara aperta l'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sig. Alessandro Crudeli.

Approvazione nuovo Statuto

Il Presidente relaziona su come il nostro Statuto sia stato revisionato dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) il quale ha chiesto di correggere l'art.

4.4, con questa motivazione:

Non conforme art 4.4: *«possono esercitare il diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato...»*.

Per gli associati minorenni, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 1309 del 06/02/2019, la quale richiama i recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), l'esercizio del diritto di voto in Assemblea deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Rimuovere pertanto tale limitazione.

Per questo motivo, sentito il Cesvot, il Presidente propone di variare l'art 4.4 dello Statuto dell'Associazione cambiando l'attuale testo:

4.4) Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato e/o sottoscritto la tessera almeno 3 mesi prima dello svolgimento della

Amici della Terra Toscana
Via Marsilio Ficino 19 - 50132 Firenze
C.F. 94130200481

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

50

stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. I soci che si sono iscritti e/o hanno rinnovato la tessera da meno di 3 mesi possono partecipare ai lavori dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Con il seguente:

4.4) Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato e/o sottoscritto la tessera almeno 3 mesi prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. I soci che si sono iscritti e/o hanno rinnovato la tessera da meno di 3 mesi possono partecipare ai lavori dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

L'assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto così variato.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

FIRENZE 21 GIU. 2023

Il Presidente

Il Segretario

Sergio Gatteschi

Alessandro Crudeli

Sergio Gatteschi

Alessandro Crudeli

AMICI DELLA TERRA
TOSCANA odv
Via M. Ficino, 19
50132 Firenze
C.F. 94130200481

2372/3

23/06/2023

esente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA TERRA TOSCANA ODV

-(approvato dall'Assemblea Regionale del 21/06/23.)

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- DENOMINAZIONE, SEDE E LOGO

- 1) **Amici della Terra della Toscana ODV** è un'associazione ambientalista Ente del Terzo Settore, costituita su richiesta dei Club locali degli Amici della Terra della Regione Toscana, in base alle norme dello Statuto e del Regolamento degli Amici della Terra e autorizzata dalla Direzione nazionale con delibera del 12/07/1995, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante. Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana.
- 2) L'associazione ha sede sociale a Firenze. L'indirizzo della sede associativa, all'interno del comune di Firenze, è stabilito dalla Direzione Regionale che lo potrà variare quando lo riterrà opportuno e potrà costituire sedi secondarie in Toscana con apposita delibera. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
- 3) Il logo dell'Associazione è quello degli Amici della Terra, seguito dalla dizione "Amici della Terra Toscana ODV" o "Associazione Regionale della Toscana"

Art. 2 - FINALITA'

- 1) L'Associazione regionale non ha scopo di lucro e persegue, direttamente o attraverso il coordinamento dei Club locali di Amici della Terra che operano nella Regione Toscana, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
 - garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali;
 - tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;
 - promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali;
 - superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità locale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici;
 - promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile;
 - promuovere e organizzare attività di volontariato
 - attivare e sviluppare nella Regione Toscana le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali di Amici della Terra - Italia
- 2) Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle direttamente connesse, e tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dagli Amici della Terra.
- 3) Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Associazione Amici della Terra Toscana per quanto attiene il coordinamento dei club locali:
 - a) delibera le direttive ai Club per l'attuazione dei programmi nazionali;
 - b) predispone un piano regionale di attività e di autofinanziamento che individui: i settori prioritari di intervento, in coerenza con le indicazioni dei Club e con i programmi nazionali dell'Associazione; le possibilità e gli strumenti di autofinanziamento; i possibili partner e finanziatori, nonché le possibilità di potenziamento delle strutture dei Club,

- c) promuove la costituzione di nuovi Club e lo sviluppo dell'Associazione sul territorio.
- 4) Anche ai fini del punto c) del comma precedente, l'Associazione regionale, su delega della Direzione nazionale, può raccogliere iscrizioni di soci degli Amici della Terra-Italia nelle zone della Regione in cui non operano Club regolarmente costituiti. Le iscrizioni vengono trasmesse tempestivamente alla Direzione nazionale, trattenendo metà della quota sociale per le proprie attività.
- 5) Su delega della Direzione Nazionale e d'intesa con il Presidente nazionale, l'Associazione regionale può svolgere anche attività di carattere nazionale o internazionale.

Art. 3 - ATTIVITA'

- 1) L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, per il conseguimento dello scopo e delle finalità di cui al precedente articolo, le attività di interesse generale di seguito elencate, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:
- educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 lettera d) del D-lgs 117/2017
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del D-lgs 117/2017;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera f) del D-lgs 117/2017;
 - formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5 lettera g) del D-lgs 117/2017;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5 lettera h) del D-lgs 117/2017
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 5 lettera i) del D-lgs 117/2017;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla previsione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 lettera l) del D-lgs 117/2017
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 lettera k) del D-lgs 117/2017
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera n) del D-lgs 117/2017.
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera y) del D-lgs 117/2017
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 lettera z) del D-lgs 117/2017
- 2) Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà sviluppare qualsiasi azione utile al conseguimento dei fini di cui all'art. 2 come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- a) acquisire, produrre, diffondere e vendere anche per corrispondenza, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale di Amici della Terra;
- b) organizzare in Toscana, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi

di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;

- c) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico – scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici e correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
- e) garantire consulenza e assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
- f) organizzare campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento ed il ripristino di strutture ed aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- g) gestire per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali, regionali e/o statali, orti e giardini botanici, aziende agrituristiche.
- h) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi-scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio in cui opera;
- i) promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici, naturali, d'escursionismo, di speleologia, d'arrampicata, di subacqueo e dello sport in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
- j) attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- k) attivare e gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale.

3) L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

4) L'Associazione può realizzare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, vengono definite dal Presidente d'intesa con la Direzione Regionale

5) Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di contributi, collaborazione, consulenze e sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Inoltre, gli Amici della Terra Toscana possono avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente, sentita la Direzione regionale. Con le medesime modalità, l'Associazione regionale può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, Enti pubblici o privati, Società, che non siano in contrasto con i suoi obiettivi e le sue finalità

Art. 4 - SOCI

- 1) I soci dell'associazione regionale Amici della Terra Toscana ODV, sono gli associati ad Amici della Terra Italia residenti nella Regione Toscana.
Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo fissato dalla D.lgs. 117/2017 e a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento degli Amici della Terra Italia
- 2) Le categorie di soci e la quota sociale sono quelle stabilite dagli organi nazionali
- 3) L'iscrizione agli Amici della Terra è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea
- 4) Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato e/o sottoscritto la tessera almeno 3 mesi prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. I soci che si sono iscritti e/o hanno rinnovato la tessera da meno di 3 mesi possono partecipare ai lavori dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

I soci hanno il diritto, nelle forme previste dal presente Statuto, di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale;

Art. 5 - VOLONTARI

- 1) I volontari dell'Associazione svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 2) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 6 - ENTRATE - PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) I proventi dell'Associazione sono costituiti dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti, nonché dalla metà delle quote di iscrizione dei soci degli Amici della Terra Italia raccolte direttamente su delega della Direzione. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro su delibera della Direzione regionale
- 2) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 3) Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
- 4) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale. Copia del bilancio approvato è inviata alla Direzione nazionale.
- 5) La Direzione Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

Art. 7 - ORGANI

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea Regionale;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - la Direzione regionale;
 - la Consulta Tecnico-Scientifica.
 - l'Organo di controllo, se istituito per scelta oppure se obbligatorio per legge
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

CAPO II L'ASSEMBLEA

Art. 8 - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun socio ha un voto.
Il Consiglio nazionale delibera le modalità di svolgimento dell'Assemblea. Oltre la soglia di 500 soci in regola con le quote associative, l'Assemblea può svolgersi per delegati. In caso di Assemblea per delegati, ad essa partecipano comunque con diritto di voto il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio Regionale
Il numero dei delegati di ogni singolo Club è stabilito in ragione di uno delegato per ogni 10 iscritti.
Per i soci residenti nella Regione Toscana in comuni dove non sono presenti Club, verranno convocate apposite assemblee per eleggere i delegati nella misura di un delegato ogni 5 soci. Possono essere delegati i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali

- 2) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno attraverso comunicazione scritta con posta ordinaria e/o posta elettronica.
La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea e deve essere trasmessa almeno quindici giorni prima della data fissata.
- 3) L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente o dalla Direzione regionale su delibera presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o da almeno il 20% dei Club, regolarmente costituiti da almeno tre mesi. La convocazione straordinaria deve essere effettuata con le stesse modalità previste al comma 4).
- 4) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti
- 5) L'assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Art. 9 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea:
 - su proposta del Presidente, elegge la Presidenza di Assemblea e adotta il proprio regolamento;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - elegge e revoca il Presidente e il Vicepresidente;
 - elegge e revoca, fissandone il numero, i membri della Direzione regionale;
 - elegge e revoca il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale degli Amici della Terra Italia;
 - elegge e revoca i membri dell'Organo di controllo se istituito per scelta oppure se obbligatorio per legge
 - approva il bilancio consuntivo;
 - delibera le modifiche dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento e la destinazione del Patrimonio residuo, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

CAPO III

LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 10 – IL PRESIDENTE

- 1) Il **Presidente** rappresenta l'Associazione nell'ambito regionale ed ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega a membri della **Direzione regionale** o al **Vicepresidente**. Può delegare particolari incarichi amministrativi e organizzativi a membri di uno staff operativo.
- 2) Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È garante del rapporto con gli organi nazionali.
- 3) Il Presidente può nominare, con ratifica della Direzione regionale, responsabili di settori di lavoro, delegando loro parte delle proprie funzioni.

- 4) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, la Direzione regionale deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
- 5) Il Presidente predispone il bilancio da presentare all'Assemblea
- 6) Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dalla Direzione regionale.

Art. 11 - LA DIREZIONE REGIONALE

- 1) La Direzione regionale è composta dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci.
Il Presidente fa parte di diritto della Direzione regionale e la presiede
- 2) La Direzione regionale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.
- 3) Le riunioni della Direzione regionale sono verbalizzate.
- 4) La Direzione, su proposta del Presidente o della maggioranza dei propri membri, delibera sulle attività e le iniziative e i relativi bilanci di spesa dell'Associazione; esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente; d'intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari; a maggioranza delibera sulla nomina dei membri della Consulta tecnico-scientifica.
- 5) I membri della Direzione regionale che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive decadono dall'incarico. In tal caso, a maggioranza qualificata, la Direzione può cooptare al suo interno nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti. I membri cooptati non possono superare il 30% dei membri eletti dall'Assemblea.
- 6) Nel caso di messa ai voti di decisioni da parte dei membri della Direzione Regionale, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 12 - CONSULTA TECNICO-SCIENTIFICA

- 1) La Consulta tecnico-scientifica è nominata dalla Direzione regionale tra persone di riconosciute capacità scientifiche e professionali, nei settori attinenti la politica ambientale e la gestione del territorio regionale, nonché è composta dai membri appartenenti ai Comitati Tecnico-Scientifici dei singoli club locali della regione.
- 2) Su loro richiesta, la Consulta assiste i Club e gli organi regionali con relazioni pareri e raccomandazioni.
- 3) Il presidente della Consulta tecnico-scientifica è nominato dal Presidente Regionale, d'intesa con la Direzione regionale.

Art. 13 RAPPORTI CON ADT NAZIONALE

- 1) L'Associazione Amici della Terra Toscana concorre all'attuazione dei programmi nazionali ed è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi nazionali; gode di completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale e risponde delle obbligazioni assunte.

CAPO IV

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea se istituito per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o nel caso in cui sia scelto dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci ed anche in forma monocratica. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 2) L'Organo di controllo vigila, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 la Revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1) Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea con voto favorevole dei tre quarti degli associati o per revoca da parte della Direzione nazionale dell'uso del marchio e della denominazione sociale.
- 2) La delibera definisce la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore.
- 3) In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore - o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del seguente Ufficio -, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - RINVIO A NORME

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto l'associazione fa riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile (articoli 14 e seguenti) e dal Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii, sui rapporti tra Associazione regionale, Club locali e organi nazionali valgono le disposizioni contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale.